

COMUNE DI MELICUCCA'

89020 – (Provincia di Reggio Calabria)



REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

Il Comune, nel quadro delle competenze affidategli dalla legge, ha deciso di istituire il servizio Comunale di Protezione Civile con il compito di dare attuazione alle leggi e disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di Protezione Civile al fine di garantire, in caso di calamità, naturali od altri eventi straordinari, i primi interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, nonché di svolgere e favorire che perseguano finalità di prevenzione, gestione dell'emergenza e ricostruzione.

Il Servizio, alle dirette iniziative del Sindaco, potrà essere affidato ad un responsabile da individuare tra i Funzionari esperti di problematiche di protezione civile con il quale dovranno collaborare altre unità da assegnare, da prevedere ed individuare espressamente nella dotazione organica dell'Ente, con adeguate professionalità tecnico ed amministrative.

Art. 2

Il Servizio di Protezione Civile ha tra le sue funzioni quelle di:

- Formare il Piano di Protezione Civile;
- Favorire l'aggiornamento costante del piano stesso;
- Pianificare l'attività del Comune in materia di Protezione Civile;
- Coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di Autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse fasi legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.

Art. 3

Il Sindaco o il suo delegato è l'Autorità ordinaria a livello comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ed essa connesse.

Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinati dalle leggi dello Stato. Nel Piano Comunale di Protezione Civile dovrà essere prevista la composizione del Comitato Operativo.

Art. 4

Il Sindaco per la promozione delle attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle materie di cui al presente regolamento, si avvale del comitato comunale di Protezione Civile, Organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di

consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.

Art. 5

Il Servizio comunale di Protezione Civile (unità operativa) ha sede presso i locali del Palazzo Comunale ubicato in Via Ron a .

In caso di emergenza fanno parte del Servizio tutti i dipendenti comunali inquadrati di norma nel ruolo tecnico e tecnico – amministrativo, gli obiettori di coscienza assegnati a diverso titolo o messi a disposizione del Comune, i lavoratori socialmente utili, i volontari e tutti coloro che ne fanno richiesta.

L'Unità operativa di Protezione Civile cura:

- La predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione;
- L'organizzazione di tutte le attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile;
- L'organizzazione delle attività in emergenza ed in particolare del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- L'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
- Ogni altra attività appartenente al Servizio.

Art. 6

I responsabili delle Funzioni di supporto ed i componenti del Comitato Operativo indicati nel piano comunale di Protezione Civile, sono nominati con apposito decreto del Sindaco.

Il Comitato Operativo resta in carica normalmente cinque anni e decade comunque, con lo scadere dell'Amministrazione comunale.

Art. 7

Le unità di crisi locale sono delle micro unità operative costituite nella immediatezza che in emergenza vengono inviate nelle frazioni o nei quartieri del Comune sulla base della pianificazione comunale da attuare.

Tale Unità sono composte oltreché da dipendenti dell'Ente, anche da cittadini volontari adeguatamente formati ed individuati dal Sindaco con proprio decreto.

Il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile assume il coordinamento dell'unità e delle persone che ad essa fanno riferimento e favorisce l'informazione alla cittadinanza in materia di Protezione Civile. L'unità di crisi utilizza, per la sua attività, la sede dell'associazione più rappresentativa della frazione oggetto dell'intervento o altra struttura pubblica o privata, e può disporre, per le sue attività di tutti i materiali e le attrezzature in dotazione del Comune.

Art. 8

Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile è il principale organismo Operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito oltre che da dipendenti comunali, da personale del Volontariato ed agisce sotto la direzione del Sindaco o suo delegato e del Capo servizio dell'ufficio di Protezione Civile. Il Sindaco, sentito il parere del Capo servizio dell'ufficio di Protezione Civile, con apposito decreto può integrare il gruppo Comunale Operativo con le associazioni e organizzazioni del volontariato e con singoli cittadini volontari che ne abbiano fatto richiesta. Tutti i componenti del Gruppo, in emergenza e durante le operazioni, possono utilizzare i mezzi e le attrezzature di proprietà comunale.

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: imagemask

STACK: